



mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (15 novembre 1944) doveva essere effettuata la ricostruzione della carriera del personale che era stato colpito dalle disposizioni della legge 25 settembre 1940; le promozioni dovevano essere disposte con decorrenza agli effetti giuridici della data risultante dalla ricostituzione della carriera (art. 9).

Conformemente alle norme contenute nel citato decreto, fu presa in esame la posizione del personale celibe che, nei provvedimenti di carriera del 1943, non aveva ottenuto la promozione in quanto già ammesso al beneficio di una "designazione". In detta occasione, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione del 29 gennaio 1946, furono, tra gli altri, promossi al grado superiore con effetto 1° aprile 1943 (effetti economici dal 15 novembre 1944, data di entrata in vigore del D. S. L. n. 301), gli impiegati che si trovavano nella stessa posizione del Esaminante, cioè proposti per la promozione ad Applicato di I° nel 1943 e non promossi perché già "designati" nel grado di appartenenza.